

EMENDAMENTI 001-086

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**Andrzej Grzyb****A8-0160/2015**

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti

Proposta di direttiva (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva**
Considerando 1*Testo della Commissione*

(1) La decisione XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica.

Emendamento

(1) La decisione XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica. ***La qualità dell'aria in molte zone dell'Unione continua a non rispettare i limiti fissati dall'Unione stessa e gli obiettivi indicati dall'Organizzazione mondiale***

¹⁴ Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio del su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L ... del, pag. ...).

¹⁴ Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio del su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L ... del, pag. ...).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹⁵. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.

¹⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento

(5) La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹⁵. ***Sono tuttavia necessarie ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto legislativo che ancora sussiste.*** Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.

¹⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del

¹⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

¹⁷ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno che la presente direttiva non si applichi ***ai prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE.*** È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

31.10.2009, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

¹⁷ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

Emendamento

(9) È opportuno che la presente direttiva non si applichi ***agli impianti di combustione medi oggetto*** del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

(9 bis) Non è opportuno che i valori limite di emissione di cui all'allegato II si applichino agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, in considerazione dei problemi tecnici e

logistici associati all'isolamento degli impianti. Gli Stati membri dovrebbero fissare i valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli insiemi formati da due o più impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, a meno che detto insieme sia un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE. Qualora su un unico sito, nell'ambito di un accordo di ripartizione del carico, sia installato più di un impianto con una potenza termica nominale inferiore a 1 MW, tale insieme dovrebbe essere considerato un unico impianto di combustione ai fini della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare la presente direttiva agli impianti oggetto del capo II della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne gli inquinanti cui si applicano i valori limite di emissione conformemente alla presente direttiva, qualora tali valori limite di emissione non superino i limiti di cui all'allegato II della presente direttiva, a meno che non si tratti di impianti alimentati con combustibili all'interno di raffinerie di petrolio e gas o

caldaie di recupero impiegate per la produzione della pasta di legno. In suddetti casi, gli Stati membri dovrebbero esonerare tali impianti su richiesta del gestore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e **particolato** è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore.

Emendamento

(10) Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e **polveri** è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se **autorizzato o** registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore **o delle informazioni fornite dallo stesso.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Qualora siano già in corso controlli e ispezioni per verificare la conformità con altre normative in materia ambientale, le autorità competenti dovrebbero ricorrere, per quanto possibile, ai meccanismi esistenti per garantire il rispetto della presente direttiva. Tra tali meccanismi potrebbero figurare, a titolo di esempio, i meccanismi di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} o alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1ter}.

^{1bis} ***Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che***

modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

1^{ter} Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard di qualità ambientale. In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria, è auspicabile che gli Stati membri **applicino** valori limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero anche a promuovere l'ecoinnovazione nell'Unione, in particolare agevolando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Emendamento

(13) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard di qualità ambientale. In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria, è auspicabile che gli Stati membri **tengano conto dei** valori limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero anche a promuovere l'ecoinnovazione nell'Unione, in particolare agevolando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. **Laddove decidano di adottare misure di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero eseguire una valutazione dei possibili impatti.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono

Emendamento

(15) Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono

impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati *ed evitino una duplicazione*, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.

Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe valutare, entro un ragionevole lasso di tempo, la necessità di modificare i valori limite di emissione di cui all'allegato II sulla base delle tecnologie più avanzate. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità di proporre valori limite di emissione specifici per altri inquinanti, quali il monossido di carbonio, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 6. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare lo svolgimento di tale monitoraggio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Si dovrebbe procedere alla revisione della presente direttiva in relazione a [direttiva (UE) .../...].*

**GU: inserire il numero, il titolo e il riferimento della procedura 2013/0443(COD).*

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 3 bis, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme sia un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) agli impianti di combustione oggetto della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};

^{1 bis} Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non

stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, come combustibile;

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ai prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato II della presente direttiva;

soppresso

Motivazione

Da un punto di vista giuridico l'ambito di applicazione della direttiva sugli impianti di combustione medi, che costituisce un elemento essenziale della stessa, non andrebbe modificato o circoscritto mediante misure di esecuzione adottate a norma di un'altra direttiva. Qualora l'ambito di applicazione della direttiva sugli impianti di combustione medi

non venga ampliato agli impianti con una potenza termica inferiore a 1 MW, l'esenzione non risulta necessaria, dal momento che gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile non contempleranno gli impianti con potenza termica pari o superiore a 1 MW.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

Emendamento

c) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, ***oppure per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;***

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) alla batteria di forni per il coke;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f septies) ai cowpers degli altiforni.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione

medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I valori limite di emissione di cui all'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre. Gli Stati membri fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "**particolato**", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;

(4) "**polveri**", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [*un anno* dopo la data di recepimento];

Emendamento

(6) "impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [*12 mesi* dopo la data di recepimento] *o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del [sei mesi dopo la data di recepimento] in conformità della legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il [18 mesi dopo la data di recepimento];*

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione scarica emissioni nell'aria;

Emendamento

(16) "ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione *è in funzione e* scarica emissioni nell'aria, *inclusi i periodi di avvio e di arresto;*

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "piccolo sistema isolato", un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};

^{1bis} Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) "microsistema isolato", un microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};

^{1bis} **Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).**

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento di un impianto di combustione, ovvero un ampliamento dello stesso, che potrebbe avere considerevoli effetti negativi per la salute umana o per l'ambiente.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quinquies) "gas naturale", un

carburante gassoso secondo la definizione ISO 13686:2013.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Norme sul cumulo

1. L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:

- gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o*
- tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.*

2. I singoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di un insieme di due o più impianti di combustione, a meno che su un unico sito non sia installato per il medesimo scopo più di un impianto di combustione medio nell'ambito di un accordo di ripartizione del carico. In tal caso l'insieme di ripartizione del carico costituito da tali impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale, anche se ogni singolo impianto di combustione medio ha una potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Registrazione

Emendamento

Autorizzazioni e registrazione

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **gli impianti di combustione medi siano attivi solo se registrati dall'autorità competente.**

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o registrazione.**

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2020 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 15 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2022 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5

MW e pari o inferiore a 15 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2025 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore sia attivo senza autorizzazione o registrazione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura di registrazione *comprende* almeno *una notifica all'autorità competente, da parte del gestore, del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.*

2. *Gli Stati membri specificano* la procedura di *concessione di un'autorizzazione o di registrazione. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di avvisare e informare l'autorità competente in merito al funzionamento o all'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio entro un mese dalla notifica da parte del gestore e *lo* informa.

4. L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio *o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione* entro un mese dalla notifica *o dalla presentazione delle informazioni* da parte del gestore e informa *quest'ultimo*.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli impianti di combustione medi esistenti possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano state messe a disposizione delle autorità competenti.

Tali impianti di combustione sono registrati entro [tredici mesi dalla data di recepimento].

Emendamento

soppresso

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per ogni impianto di combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti *comprende* almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento

6. Le autorità competenti *tengono un registro, accessibile al pubblico, degli impianti di combustione medi che comprende* almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8 *e qualsiasi informazione ottenuta in merito alle modifiche agli impianti di combustione medi ai sensi dell'articolo 9.*

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per*

formare un'unica autorizzazione o registrazione purché contenga le informazioni richieste dal presente articolo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti soltanto quando i valori limite di emissione non superano i limiti fissati nell'allegato II della presente direttiva.

Nel caso di impianti di combustione alimentati con combustibili all'interno di raffinerie di petrolio e gas come pure nel caso di caldaie di recupero impiegate per la produzione della pasta di legno, su richiesta del gestore di un impianto di combustione medio gli Stati membri esonerano gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1° gennaio **2025** le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e **particolato** originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio **2020** le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e **polveri** originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a **15** MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e inferiore o pari a 15 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio **2030** le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e **particolato** originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.

A decorrere dal 1° gennaio **2027** le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e **polveri** originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, parte 1, per un massimo di cinque anni (ma non oltre il 2030) a decorrere dalle date stabilite al paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma rispettivamente, fatti salvi gli impegni internazionali vigenti.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al paragrafo 1, fatte salve le norme in materia di qualità ambientale e dell'aria, in casi specifici l'autorità competente può, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data prevista per conformarsi ai valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, ma comunque entro il 2030, fissare valori limite di emissione meno rigorosi, a condizione che almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda o a condizione che il combustibile principale sia rappresentato da biomassa solida. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione di cui all'allegato II comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica o delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata; oppure

b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.

I valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1100 mg/Nm³ per le emissioni di SO₂ e a 150 mg/Nm³ per le polveri.

L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per *il particolato* pari a 200 mg/Nm³.

Emendamento

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, *calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni*, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II *in situazioni di emergenza o in presenza di condizioni straordinarie che rendono necessario il ricorso a detti impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono portare il limite a 800 ore nei seguenti casi:*

- per la produzione di alimentazione di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione della fornitura di alimentazione elettrica principale dell'isola;

- per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente rigide.

In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per *le polveri* pari a

200 mg/Nm³.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Da [**un anno** dopo la data di recepimento] le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e **particolato** originate da un impianto di combustione medio **esistente** non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.

Emendamento

Da [**12 mesi** dopo la data di recepimento] le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e **polveri** originate da un **nuovo** impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per **il particolato** pari a 100 mg/Nm³.

Emendamento

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, **calcolate in media mobile su un periodo di tre anni**, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II **in situazioni di emergenza che rendono necessario il ricorso a detti impianti di combustione medi**. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per **le polveri** pari a 100 mg/Nm³.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri **applicano**, per i singoli impianti di

Emendamento

4. Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri **valutano la necessità di applicare**, per i

combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III *o su valori più restrittivi stabiliti dagli Stati membri, a meno che non si dimostri alla Commissione che l'applicazione di tali valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionati e che altre misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell'aria sono state incluse nei piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione **più restrittivi** basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III.

Emendamento

Articolo 5 bis

Efficienza energetica

- 1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere un miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione medi.***
- 2. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione valuta le norme minime di efficienza energetica per gli impianti di combustione medi in linea con le migliori tecniche disponibili.***
- 3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione, corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa, e stabilisce i livelli di efficienza per i nuovi impianti di combustione medi che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2020.***

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri organizzano un sistema *di* ispezioni ambientali *degli impianti di combustione medi* o *applicano* altre misure *volte ad* accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema *efficace, basato su* ispezioni ambientali o altre misure, *per* accertare la conformità *degli impianti di combustione medi* ai requisiti della presente direttiva.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove siano già predisposti controlli e ispezioni per accertare la conformità con altri atti legislativi dell'Unione riguardanti il monitoraggio delle emissioni, gli Stati membri possono avvalersi di tali controlli e ispezioni per accertare la conformità alla presente direttiva.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l'autorità competente.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che *i gestori assicurino che* i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l'autorità competente.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il gestore comunica quanto prima i casi di non conformità all'autorità competente nel formato stabilito dagli Stati membri.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di non conformità, gli Stati membri garantiscono che:

4. In caso di non conformità, gli Stati membri garantiscono che ***l'autorità competente imponga al gestore di adottare le misure necessarie per assicurare il ripristino della conformità senza indebito ritardo.***

a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;

b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca la registrazione.

Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca ***l'autorizzazione o*** la registrazione.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, la prova dell'avvenuta notifica all'autorità competente;

Emendamento

soppresso

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la prova della registrazione da parte dell'autorità competente;

Emendamento

b) *l'autorizzazione o* la prova della registrazione da parte dell'autorità competente;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 5, paragrafo 2, *secondo* comma;

Emendamento

d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 5, paragrafo 2, *terzo* comma, *e all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma;*

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) i documenti di cui all'articolo 9.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I dati elencati al paragrafo 2 sono messi a disposizione delle autorità locali e regionali del luogo in cui si trova l'impianto di combustione medio.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il gestore **notifica** all'autorità competente tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. **La notifica** è fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo.

1. Il gestore **informa** l'autorità competente **di** tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. **L'informazione** è fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. **Al momento della ricezione della notifica** inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente **procede alla** registrazione **di ciascuna di tali modifiche** entro **un mese**.

2. **Ricevuta l'informazione** inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente **aggiorna l'autorizzazione o la** registrazione, **come appropriato**, entro **tre mesi e ne informa il gestore**.

Motivazione

È necessario lasciare all'autorità competente la facoltà di aggiornare l'autorizzazione o la registrazione dell'impianto in base agli effetti che le modifiche potrebbero avere sulla qualità dell'aria e sui valori limite di emissione applicabili.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di modifica sostanziale a un impianto di combustione medio esistente, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 19 bis, l'autorità competente provvede ad aggiornarne l'autorizzazione o la registrazione come nuovo impianto di combustione e ne informa il gestore.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, l'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet, il registro degli impianti di combustione medi.

Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, l'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet, il registro degli impianti di combustione medi **di cui all'articolo 4, paragrafo 6.**

²⁴ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

²⁴ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri, entro **[due anni dalla**

1. Gli Stati membri, entro **il 31 dicembre**

data di recepimento], presentano alla Commissione una sintesi dei dati elencati nell'allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di anidride solforosa, ossidi di azoto e *particolato* originate *da tali* impianti, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.

2024, presentano alla Commissione una sintesi dei dati elencati nell'allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di anidride solforosa, ossidi di azoto e *polveri* originate *dagli* impianti *di combustione medi*, raggruppati per *tipo di impianto*, tipo di combustibile e classe di capacità.

Motivazione

Il termine temporale più lungo è giustificato dall'introduzione di un possibile regime di autorizzazione, più complesso della sola registrazione.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***1 bis.** Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 31 dicembre 2024, una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio originate da tali impianti, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.*

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri inviano alla Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l'aggiornamento dei dati di cui *al paragrafo 1* rispettivamente entro il 1° ottobre **2026** e il 1° ottobre **2031**.

Gli Stati membri inviano alla Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l'aggiornamento dei dati di cui *ai paragrafi 1 e 1 bis* rispettivamente entro il 1° ottobre **2029** e il 1° ottobre **2034**.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni redatte ai sensi del primo comma contengono informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione

Le relazioni redatte ai sensi *dei paragrafi 1 e 1 bis* e del primo comma *del presente paragrafo* contengono informazioni

della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

qualitative e quantitative sull'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La seconda relazione di sintesi della Commissione effettua un riesame dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la necessità di stabilire i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III come valori limite di emissione a livello dell'Unione ed è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Riesame

1. La Commissione procede a un riesame dei valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi entro il 31 dicembre 2025, fatta eccezione per i valori limite di emissione di NOx, che sono sottoposti a riesame entro il 31 dicembre 2021. I valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi nuovi ed esistenti sono sottoposti a riesame entro il 31 dicembre 2030. Successivamente, si effettua un riesame ogni 10 anni. Il riesame tiene conto delle migliori tecnologie disponibili e, ove possibile, dei dati raccolti sulla base del monitoraggio

di cui all'articolo 6.

2. La Commissione valuta se occorra regolamentare, per gli impianti di combustione medi, le emissioni di monossido di carbonio.

3. La Commissione presenta i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.

Motivazione

Tenendo conto dei lunghi intervalli di tempo, è importante riesaminare periodicamente la direttiva alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni **e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio**. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: **un anno e mezzo** dalla data di entrata in vigore] al

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: **18 mesi** dalla data di entrata in vigore] al più tardi.

più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, **secondo** comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest'ultimo si impegna a non far funzionare l'impianto per **più** di **300** ore **l'anno**.

Emendamento

8. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, **terzo** comma, **o dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma**, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest'ultimo si impegna a non far funzionare l'impianto per **un numero** di ore **superiore a quello indicato in tali commi**.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

Monitoraggio delle emissioni

Emendamento

Monitoraggio delle emissioni **e valutazione della conformità**

Emendamento 81

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I – punto 1

Testo della Commissione

1. Sono richieste misurazioni periodiche di SO₂, NO_x e **particolato** almeno ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a **20 MW e almeno** ogni **anno** per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a **20 MW** ma inferiore a **50 MW**.

Emendamento

Parte I – Metodi di monitoraggio

1. Sono richieste misurazioni periodiche di SO₂, NO_x e **polveri** almeno:

- ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica

nominale superiore a 1 MW e inferiore a 5 MW;

- ogni *due anni* per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW ma inferiore a 15 MW;

- *ogni anno per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW.*

Emendamento 82

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I – punto 2

Testo della Commissione

2. Le misurazioni sono *obbligatorie solo per le sostanze inquinanti per le quali è specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato nell'allegato II.*

Emendamento

2. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le misurazioni siano effettuate anche per il monossido di carbonio (CO).*

Emendamento 83

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I – punto 3

Testo della Commissione

3. Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione dell'impianto.

Emendamento

3. Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione *o dall'autorizzazione* dell'impianto.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In alternativa alle misurazioni periodiche di cui al punto 1, gli Stati membri possono richiedere misurazioni in continuo.

In caso di misurazioni in continuo, i sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni

parallele con i metodi di riferimento almeno una volta all'anno e il gestore informa l'autorità competente dei risultati di detti controlli.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I – punto 5

Testo della Commissione

5. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Emendamento

5. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. ***Durante le misurazioni, l'impianto opera in condizioni stabili con un carico equilibrato rappresentativo. Sono esclusi i periodi di avvio e di arresto.*** Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Allegato IV – parte I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte I bis – Valutazione della conformità

1. In caso di misurazioni periodiche, i valori limite di emissione di cui all'articolo 5 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti, non superano il valore limite di emissione pertinente.

2. In caso di misurazioni in continuo, la conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 5 è valutata conformemente a quanto disposto alla

parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punti 9 e 10, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.